

letti gli atti, sciogliendo la riserva;

RILEVATO

██████████ e ██████████, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore ██████████ nato il 29.10.1995 ed affetto da gravi handicap (danno cerebrale visivo, ritardo di sviluppo psicomotorio e del linguaggio valutabili anche sotto il profilo del ritardo psicointellettuale), hanno chiesto che venga emesso, in via d'urgenza, un provvedimento idoneo a garantire al bambino "un apporto completo di ore di sostegno, per l'intera giornata scolastica".

A supporto delle pretese azionate hanno rappresentato che al minore - il quale frequenta la scuola elementare di Santopadre via San Rocco plesso di Arpino - erano state assegnate solo 13 ore di sostegno che, rapportate alle 30 ore settimanali di frequenza, non garantirebbero, nella sua pienezza, l'attuazione del diritto allo studio ed all'inserimento scolastico stante lo scarso apporto concesso per il sostegno.

Il Ministero della pubblica istruzione dell'università e della ricerca, si è costituito rilevando che il diritto allo studio, tradotto nel diritto all'insegnamento di sostegno, non potrebbe comportare maggiori oneri per la spesa pubblica. Il legislatore, in particolare, (v. artt.42 della n.616/1977 e 13 della L.104/1992), ne avrebbe disegnato i limiti stabilendo che i posti di sostegno debbano essere determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della normativa in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione. Nel caso concreto, poi, l'Amministrazione avrebbe operato nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e di organico.

OSSERVA

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario chiamato a pronunciarsi su questioni inerenti al diritto del minore disabile all'inserimento scolastico.

Ed, infatti, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona affetta da handicap, oltre ad essere garantito costituzionalmente (artt.34 e 38) è stato attuato, da ultimo, con la legge n.104/1992 che, nel sancire, all'art.12, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata finalizzata allo sviluppo delle proprie potenzialità anche a mezzo della socializzazione - prevede espressamente la sua integrazione scolastica nelle classi comuni.

Non può, poi, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art.33 lett. E) del D.L.vo 31 marzo 1998 n.80 come reintrodotta dall'art.7 della L.205/2000 e

ciò in quanto - a prescindere dalla circostanza che l'art.33, per quanto qui rileva, è stato nella
pendenza del giudizio dichiarato incostituzionale con sentenza n.204 del 2004 - sono devolute al
giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto (sia esso privato o pubblico)
erogatore del servizio pubblico (v. Cass. S.U. n. 558/2000), sicché a nulla rileva che ad erogare il
servizio (nel caso in esame, di istruzione scolastica) sia un soggetto pubblico.

E', infine da rilevare che, sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, il
riferimento al "danno alla persona" non va inteso nel senso riduttivo di danno all'integrità psico-
fisica ma nel senso estensivo di pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della
violazione di un diritto fondamentale dell'uomo (qual è quello all'educazione ed all'istruzione),
sicché, anche sotto questo profilo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, avendo gli
attori già proposto l'azione per il risarcimento dei danni nel giudizio di merito.

Ciò, premesso, nel ribadire il pieno diritto dei disabili all'educazione - che, riconosciuto
dalla costituzione e dalla legislazione ordinaria, deve essere garantito dagli organi e dagli istituti
predisposti od integrati dallo Stato - appare evidente che l'esplicazione dello stesso diritto non
può essere compresso o, comunque, lesa dall'Amministrazione nella fase organizzativa
dell'attività di sostegno alla quale, peraltro, è correlata una mera discrezionalità tecnica.

A tale ultimo riguardo, poi, non rilevano i limiti di spesa ecceduti dalla resistente. Ed,
invero, a prescindere dal non dimostrato assunto che l'attribuzione di un più lungo orario di
sostegno comporterebbe un impegno di spesa non preventivata, è sufficientemente evidenziare che, in
presenza di handicap gravi, la legge n.449/1997 (art.40) consente espressamente, in attuazione dei
principi di cui alla legge 104/1992, di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto docenti alunni.

E', quindi, da rilevare che a [REDACTED], il quale frequenta la quarta elementare, è oggi
assegnata un'insegnante di sostegno per 12 ore settimanali con la conseguenza che, per il restante
periodo di frequenza scolastica, il minore è privo del sostegno.

E' stata, quindi, disposta una consulenza tecnica rendendosi necessario valutare se il
minor numero di ore assegnate, rispetto al massimo consentito, impedisca a [REDACTED] di poter
trarre il massimo vantaggio riconosciuto dalla legge usufruendo di un programma educativo il più
completo possibile.

A tale riguardo il consulente (neuropsichiatra infantile) ha ritenuto che il minore necessita
di un pieno supporto educativo al fine di poter migliorare la propria evolutività considerando,
altresì che lo stesso - ben motivato e disposto a collaborare - qualora pienamente stimolato è in
grado di ottenere l'autonomia lavorativa alla fine del ciclo scolastico d'obbligo.

Ha, pertanto, segnalato la necessità che il sostegno sia dato per 24 ore settimanali. Tale numero di ore, peraltro, coincide con quelle di cui il minore beneficiava durante lo scorso anno scolastico e la cui riduzione non risulta in alcun modo motivata.

Dovendo, poi, tale maestra (o maestro) collaborare con l'insegnante di classe è opportuno, anche in vista di una proficua collaborazione, che la prima sia sempre la stessa persona. La continuità educativa degli insegnanti di sostegno in "ciascun grado di scuola" è, peraltro, raccomandata anche dall'art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997.

Deve essere, pertanto, ordinato alle resistenti di assegnare a [redacted] un'insegnante di sostegno per 24 ore settimanali e possibilmente una sola maestra (o maestro) che lo segua per tutto l'anno scolastico.

Possono del resto essere impartite tali disposizioni e ciò alla luce della mancanza di un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, ed essendo stato chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato (non suscettibile di degradazione) arrecato da un comportamento della p.a.

P.T.M.

- ordina al Ministero della pubblica istruzione dell'università e della ricerca, ed alla Scuola Elementare Santopadre direzione didattica di Arpino di assegnare all'alunno [redacted] un insegnante di sostegno per 24 ore settimanali, possibilmente un solo maestro che lo segua per tutto l'anno scolastico;

resta ferma l'udienza di comparizione già fissata al 12.5.2005 ore 11,30

si comunichi.

Roma, 16.12.2004

IL GIUDICE

(Lorenzo Pontecorvo)

Depositato in Cancelleria
Roma, li 17.12.04

IL CANCELLIERE



[Handwritten signatures and initials, including 'FA' and 'P.T.M.']